



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 dicembre 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS12462 del 12 dicembre 2022, volto a verificare l’esistenza di violazioni degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo da parte della società Edison Energia S.p.A.;

VISTO, in particolare, il proprio provvedimento del 12 dicembre 2022 con il quale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo è stato disposto che la società Edison Energia S.p.A. a) *sospenda provvisoriamente l’applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale del contratto inviate prima del 10 agosto o nelle comunicazioni di proposta di rinnovo delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, confermando fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente applicate, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l’inefficacia delle modifiche proposte; b) comunichi individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione di proposta di modifica unilaterale inviata prima del 10 agosto o di rinnovo delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche;*

VISTA la memoria presentata da Edison Energia S.p.A., pervenuta in data 19 dicembre 2022, e la successiva comunicazione del 21 dicembre 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. La società Edison Energia S.p.A. (di seguito, “Edison”, il “Professionista” o la “Società”) attiva nella fornitura di servizi di energia elettrica e gas sul mercato libero, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo.

2. Le associazioni di consumatori Adiconsum Sardegna e Federconsumatori Bergamo.

II. IL FATTO

3. Secondo informazioni acquisite d’ufficio ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo il Professionista, nell’ambito dell’attività di vendita di energia elettrica e gas, promuove diverse offerte commerciali le cui condizioni economiche di fornitura, generalmente quelle a prezzo fisso, risultano avere una durata determinata (12/24 mesi).

4. Secondo le Condizioni Generali di Contratto, *“qualora al termine del periodo di applicabilità delle Condizioni economiche non sia stata effettuata detta comunicazione da parte del FORNITORE, le condizioni economiche si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno”* (cfr. art. 4). In passato Edison ha rinnovato in modo automatico tali condizioni, in assenza di preventive comunicazioni¹.

5. Sulla base delle segnalazioni dei consumatori e delle microimprese² che hanno aderito alle predette offerte commerciali risulta che, almeno a partire dal mese di maggio 2022, i clienti titolari di contratti di utenza a prezzo fisso

¹ Cfr. segnalazioni del 28 ottobre 2022, prot. n. 82939, relativo ad un’offerta attiva dal 1° febbraio 2021, della durata di 12 mesi, che non risulta essere stata seguita da successive comunicazioni di rinnovo; del 22 novembre 2022, prot. n. 92205, relativo ad una fornitura attiva da 5 anni, in cui il segnalante rappresenta che *“nessuna modifica contrattuale mi è stata in precedenza comunicata e da me sottoscritta”*; del 28 novembre 2022, prot. 94140, relativo ad un’offerta attiva dal 26 settembre 2019, della durata di 12 mesi che non risulta essere stata seguita da successive comunicazioni di rinnovo; del 29 novembre 2022, prot. 94335, relativo ad un’offerta attiva dal 1° settembre 2019 della durata di 12 mesi e tacitamente prorogata; si vedano inoltre le segnalazioni di cui alla nota precedente.

² Circa oltre 130 segnalazioni pervenute dall’8 agosto 2022.

hanno ricevuto una “**proposta di modifica unilaterale del contratto**” (enfasi aggiunta) da parte della società Edison³.

6. Con tale comunicazione, Edison ha fatto presente che “*essendo il suo attuale contratto di fornitura con offerta LUCE PREZZO FISSO in scadenza il [...], per continuare a garantirle un vantaggio competitivo attraverso i prodotti Edison, desideriamo sottoporle l’offerta*” Edison World per i clienti residenziali e Edison premium per le piccole e medie imprese⁴ (enfasi aggiunta). Alla medesima comunicazione vengono allegare, fra l’altro, “*le nuove condizioni economiche di dettaglio*”, nonché indicata la facoltà del cliente di recedere senza oneri dal contratto in essere, precisando che “*Le ricordiamo infine che se non desidera rinnovare la sua fornitura con Edison alle nuove condizioni, può esercitare il diritto di recesso tramite il suo nuovo fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore*” (Fig. 1).

³ In proposito, l’art. 16.2 delle Condizioni generali di Contratto stabilisce la facoltà del Professionista di variare unilateralmente le condizioni contrattuali per giustificato motivo, secondo le modalità previste dalla regolazione di settore.

⁴ Ai sensi dell’art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto “***Le condizioni economiche saranno applicabili per X mesi a partire dalla data di attivazione, salvo diversa durata eventualmente indicata sul documento di Condizioni Economiche, riferita esclusivamente al periodo applicativo delle condizioni economiche stesse, fermo restando la durata indeterminata del CONTRATTO, e allo scadere di tale periodo potranno essere modificate dal FORNITORE. In tal caso, il FORNITORE comunicherà al CLIENTE le nuove condizioni economiche entro il termine di 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza iniziata e/o prorogata delle stesse, mediante comunicazione scritta (cartacea o digitale). Qualora il CLIENTE non eserciti il diritto di recesso nei termini e con le modalità previste all’articolo 11, le nuove condizioni economiche si intenderanno tacitamente accettate da parte del CLIENTE. Qualora al termine del periodo di applicabilità delle Condizioni economiche non sia stata effettuata detta comunicazione da parte del FORNITORE, le condizioni economiche si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno***” (enfasi aggiunta).

FIG. 1

Oggetto: **Proposta di modifica unilaterale del contratto**

Gentile Cliente,

con la presente, le comunichiamo che, essendo il suo attuale contratto di fornitura con offerta LUCE PREZZO FISSO in scadenza il 30/09/2022, per continuare a garantirle un vantaggio competitivo attraverso i prodotti Edison, desideriamo sottoporle l'offerta **EDISON WORLD LUCE**.

Ecco tutti i vantaggi della nuova offerta a lei riservata:

- **Garanzia di pagare l'energia quanto la paghiamo noi con un piccolo contributo mensile**
- **Bolletta semplice da leggere**
- **Zero costi di attivazione, zero cauzioni e zero modifiche al contatore**

All'interno di questa comunicazione può trovare le Condizioni Generali di contratto, le nuove Condizioni Economiche di dettaglio che saranno valide per 12 mesi a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del suo attuale contratto, e la Scheda Sintetica EDISON WORLD LUCE. Le ricordiamo che può trovare la stima della spesa annua all'interno della Scheda Sintetica allegata a questa comunicazione, nella sezione SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE).

Per continuare il suo rapporto di fornitura di Energia Elettrica ed accedere subito ai vantaggi dell'offerta **EDISON WORLD LUCE** non dovrà fare nulla. Pensiamo a tutto noi.

Le ricordiamo infine che se non desidera rinnovare la sua fornitura con Edison alle nuove condizioni, può esercitare il diritto di recesso tramite il suo nuovo fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore. Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

Cordiali saluti

Servizio Clienti Edison Energia

La presente comunicazione non annulla eventuali azioni in corso previste in caso di morosità.

7. Le comunicazioni trasmesse alle microimprese seguono il medesimo *format* di cui alla Fig. 1, ma non è precisata la data di scadenza del contratto (*“con la presente, le comunichiamo che, essendo il suo attuale contratto di fornitura in scadenza e per continuare a garantirle un vantaggio competitivo attraverso i prodotti Edison, desideriamo sottoporle l'offerta EDISON PREMIUM LUCE INDEX”*).

8. In data 10 agosto 2022 è entrato in vigore l'art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (c.d. Decreto *Aiuti-bis*), convertito in Legge del 21 settembre 2022, n. 142, ai sensi del quale: *“1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. 2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”*.

9. A seguito dell'entrata in vigore della predetta norma, i consumatori, invocando la sospensione dell'efficacia delle modifiche unilaterali del prezzo precedentemente comunicate ma non ancora perfezionate, hanno presentato apposito reclamo a Edison per rappresentare che le modifiche contrattuali

erano sospese come previsto dall'art. 3 del Decreto *Aiuti-bis* e richiedere di mantenere invariate le condizioni contrattuali in essere⁵.

10. Il Professionista, nel fornire un riscontro ai reclami, in taluni casi ha comunicato la necessità di attendere “*delucidazioni dai riparti competenti*”⁶; in altri ha annullato le modifiche unilaterali del contratto precedentemente comunicate.

11. In particolare, da talune segnalazioni, emerge che Edison ha dapprima comunicato ai clienti che “*ci risulta che la legge sarà valida dai contratti che andranno a rinnovo da settembre 2012 in poi. Nel caso il DL sia da considerarsi retroattivo da agosto, procederemo alla ri fatturazione e allo storno del contratto nuovo proposto per il rinnovo*”⁷. Da altre segnalazioni, risulta che la Società ha risposto ai reclami dei consumatori informando di non tenere conto della comunicazione di modifica unilaterale precedentemente trasmessa, da ritenersi annullata in considerazione di quanto stabilito dal Decreto *Aiuti-bis*⁸.

Protocollo: 8015728256

Milano, 29.08.2022

Riferimento: Sua comunicazione del 27.08.2022 , Nostro prot. n. 4022185322.

Tipo Servizio: Gas

Tipologia di fornitura: cliente finale del Mercato Libero

N° PDR: IT001E42917921

Oggetto: DECRETO AIUTI BIS

Gentile Cliente,

In riferimento alla sua comunicazione in oggetto, e in seguito alle opportune verifiche, Le comunichiamo che il decreto aiuti bis, varato dal governo, prevede, rispetto al tema della sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas natural, una blocco alle modifiche delle condizioni generali dei contratto di luce e gas del mercato libero.

Pertanto, si annullano i rinnovi delle condizioni contrattuali da settembre .

Cordiali Saluti

Servizio Clienti Edison Energia

12. In altri casi ancora, il consumatore, in seguito alla comunicazione di modifica unilaterale di Edison, ha contattato tramite *chat* o al telefono

⁵ Cfr., a titolo esemplificativo e non esaustivo, segnalazioni del 24 ottobre 2022, prot. n. 81121 e del 14 ottobre 2022, prot. n. 77616.

⁶ Cfr. segnalazione del 14 novembre 2022, prot. n. 88179.

⁷ Cfr. segnalazione del 4 novembre 2022, prot. n. 85299.

⁸ Cfr. segnalazioni del 20 ottobre 2022, prot. n. 79585 e del 14 novembre 2022, prot. n. 88658.

quest'ultima, venendo informato che “*i rinnovi contrattuali sono bloccati sino ad aprile 2023*” e che avrebbe continuato ad applicarsi il prezzo dell'originaria offerta⁹.

13. Dalle denunce agli atti, risulta inoltre che successivamente il Professionista ha proceduto ugualmente ad applicare le nuove condizioni, informando gli utenti solo *a posteriori*, a seguito di eventuali reclami, di ritenere giustificata ed efficace la variazione in quanto comunicata a seguito di scadenza e non coperta dal Decreto *Aiuti-bis*.

14. In particolare, in un caso Edison ha comunicato, a luglio 2022, la nuova offerta in sostituzione di una precedente in scadenza il 31 ottobre 2022; in data 28 agosto 2022 ha poi annullato la predetta nuova offerta sulla base del Decreto *Aiuti-bis* e solo il 07 novembre 2022 ha confermato l'intenzione di applicare le nuove condizioni di prezzo “*al termine del periodo di preavviso*”, nonostante il periodo di validità dell'offerta sottoscritta dal cliente fosse già decorso¹⁰.

15. Un altro consumatore ha denunciato che la Società, dopo aver comunicato, il 14 maggio 2022, nuove condizioni di offerta a decorrere dal 1° settembre 2022, in data 18 agosto 2022 ha comunicato che, tenuto conto dell'entrata in vigore del Decreto *Aiuti-bis*, le condizioni di offerta proposte sarebbero state annullate. La Società ha, tuttavia, poi ugualmente applicato le nuove condizioni economiche, considerandole in vigore dal 1° settembre 2022, senza alcun preavviso; Edison ha poi rettificato la propria precedente comunicazione solo in data 17 ottobre 2022, in risposta a un nuovo reclamo del cliente, affermando che il Decreto *Aiuti-Bis* non si applica alle proposte di rinnovo e che “*non avendo ricevuto alcuna comunicazione di recesso da parte Sua, Edison Energia S.p.A. ha provveduto ad applicare e fatturare le nuove condizioni di prezzo debitamente comunicate*”¹¹.

16. Taluni segnalanti hanno inoltre lamentato che Edison, in risposta ai loro reclami, ha comunicato che “*non possiamo garantirVi il rinnovo del Vostro attuale contratto alle stesse condizioni economiche per altri 12 mesi*”, prospettando la nuova proposta non più a prezzo fisso ma variabile¹².

17. Da altre segnalazioni risulta poi che la Società ha inviato le comunicazioni di modifica dell'offerta anche in data anteriore a quella dell'originaria scadenza delle condizioni economiche.

Ad esempio, un consumatore ha lamentato di aver ricevuto da Edison, in data 6 agosto 2022, una proposta di modifica unilaterale del contratto con la quale si comunicava che l'offerta sottoscritta era in scadenza e che, a partire dal 30 novembre 2022, sarebbero state applicate nuove condizioni economiche. In

⁹ Cfr. segnalazione del 16 novembre 2022, prot. n. 89714; si veda anche segnalazione del 21 ottobre 2022, prot. n. 80146.

¹⁰ Cfr. segnalazione del 14 novembre 2022, prot. n. 88658; in senso analogo cfr. anche segnalazioni del 20 ottobre 2022, prot. n. 79585, del 21 ottobre 2022, prot. n. 80146 e del 26 novembre 2022, prot. n. 89714.

¹¹ Cfr. segnalazione del 20 ottobre 2022, prot. n. 79585.

¹² Cfr. segnalazioni del 4 novembre 2022, prot. n. 85125 e del 30 novembre 2022, prot. n. 94713.

realtà, l'offerta risulta essere stata sottoscritta in data 28 febbraio 2022 con un prezzo bloccato per 12 mesi e, dunque, valida almeno fino al 28 febbraio 2023¹³.

Anche da un'altra segnalazione emerge che Edison ha ammesso di aver “*provveduto a comunicare le nuove condizioni economiche in sostituzione di quelle in scadenza oppure scadute*”¹⁴ (enfasi aggiunta).

18. Dalle segnalazioni risulta anche che Edison, nel rispondere agli utenti che hanno presentato reclamo avverso le comunicazioni di modifica delle offerte, ha trasmesso missive aventi ad oggetto “*rinnovo con cambio offerta*”¹⁵.

19. Un segnalante, in particolare, ha lamentato che il Professionista ha proposto, in sostituzione delle condizioni economiche in scadenza, un'offerta commerciale totalmente diversa (non più a prezzo fisso, ma variabile); secondo il segnalante, ciò non è consentito dal contratto, in base al quale può essere modificata la sola componente economica, ma non la tipologia di offerta applicata, da fisso a variabile¹⁶.

20. Diversi consumatori hanno altresì lamentato che la nuova offerta si basa su un “*fantomatico ricalcolo in base al PUN ... molto complicato da capire*”¹⁷, che “*è stata modificata una parte sostanziale del contratto e non solo il prezzo dell'energia*”¹⁸ e che il prezzo è significativamente maggiore rispetto alle precedenti condizioni applicate, nel caso del gas del 101%¹⁹.

21. Successivamente al 10 agosto 2022, la Società non risulta avere comunicato ufficialmente la sospensione delle suddette comunicazioni di “*modifica unilaterale*” (di cui alla Fig. 1); essa ha invece continuato ad inviare alla propria clientela aggiornamenti delle condizioni economiche sulla base di un diverso *format*, avente ad oggetto “*Rinnovo delle condizioni economiche*”. In tali comunicazioni, analogamente alle precedenti *sub* Fig. 1, è indicata una nuova offerta non a prezzo fisso ma variabile (Fig. 2). Il contenuto di queste ultime comunicazioni è pressoché identico al precedente *format* delle comunicazioni di “*modifica unilaterale*”.

¹³ Cfr. segnalazione del 14 ottobre 2022, prot. n. 77616.

¹⁴ Cfr. segnalazione del 28 novembre 2022, prot. n. 93731, documento allegato che riporta una *chat* con il servizio clienti.

¹⁵ Cfr. segnalazione del 21 ottobre 2022, prot. n. 80146.

¹⁶ Cfr. segnalazione del 30 novembre 2022, prot. n. 94713. Si vedano, inoltre, segnalazioni del 19 ottobre 2020, prot. n. 79248 e del 24 ottobre 2022, prot. n. 81121.

¹⁷ Cfr. segnalazione del 20 ottobre 2022, prot. n. 79677.

¹⁸ Cfr. segnalazione del 14 novembre 2022, prot. n. 88658. Si veda anche segnalazione del 30 novembre 2022, prot. n. 94713: “*Nel caso concreto, Edison ha modificato l'intero contratto e non solo le condizioni economiche relative alla fornitura della materia prima...*”.

¹⁹ Cfr. segnalazione del 20 ottobre 2022, prot. n. 79801.

Fig. 2

Oggetto: **Rinnovo delle Condizioni Economiche.**

Gentile Cliente,

con la presente, Le comunichiamo che le sue attuali condizioni economiche scadranno il 31/01/2023, e, pertanto, Le sottoponiamo le nuove condizioni economiche dell'Offerta **EDISON WORLD LUCE PLUS**.

Ecco tutti i vantaggi della nuova offerta a lei riservata:

- **Garanzia di pagare l'energia quanto la paghiamo noi con un piccolo contributo mensile**
- **Bolletta semplice da leggere**
- **Zero costi di attivazione, zero cauzioni e zero modifiche al contatore**

All'interno di questa comunicazione può trovare le nuove Condizioni Economiche di dettaglio che saranno valide per 12 mesi a partire dal giorno successivo a quello di scadenza delle sue attuali condizioni economiche e la Scheda Sintetica EDISON WORLD LUCE PLUS. Le ricordiamo che può trovare la stima della spesa annua all'interno della Scheda Sintetica allegata a questa comunicazione, nella sezione SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE). Le precisiamo che, fatto salvo quanto sopra previsto, resta ferma e invariata tutta la restante documentazione contrattuale già in suo possesso.

Per continuare il suo rapporto di fornitura di Energia Elettrica ed accedere subito ai vantaggi dell'offerta **EDISON WORLD LUCE PLUS** non dovrà fare nulla. Pensiamo a tutto noi.

Le ricordiamo infine che se non desidera rinnovare la sua fornitura con Edison alle nuove condizioni, può esercitare il diritto di recesso tramite il suo nuovo fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore. Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

Cordiali saluti

Servizio Clienti Edison Energia

La presente comunicazione non annulla eventuali azioni in corso previste in caso di morosità.

22. Anche le comunicazioni inviate alle microimprese seguono un simile *format* (Fig. 2), salvo il fatto che continua a non essere indicata la data di scadenza del contratto (“*con la presente, Le comunichiamo che le sue attuali condizioni economiche sono in scadenza e, pertanto, Le sottoponiamo le nuove condizioni economiche dell'Offerta EDISON PREMIUM LUCE INDEX*”).

23. Il Professionista, in data 28 ottobre 2022, ha fornito riscontro ad una richiesta di informazioni inviata dall’Autorità in data 18 ottobre 2022, rappresentando di aver comunicato, in vista della naturale scadenza delle condizioni economiche dei singoli contratti, proposte di rinnovo secondo le tempistiche previste dalle condizioni generali di contratto e di avere proposto non più offerte a prezzo fisso ma variabile, con “*valori di prezzo il più possibile allineati ai valori all’ingrosso*”.

Tra il 1° maggio 2022 e il 22 ottobre 2022 sono state inviate [omissis]* comunicazioni di rinnovo, di cui [omissis] a clienti domestici e [omissis] a PMI.

Le nuove condizioni economiche sono state applicate a [omissis] utenti

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni

([omissis] clienti domestici e [omissis] PMI).

Il numero di utenti che hanno deciso di non rinnovare le condizioni economiche dei contratti alla data del 22 di ottobre 2022 è [omissis] ([omissis] clienti domestici e [omissis] PMI).

III. IL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DEL 12 DICEMBRE 2022 N. 30401

24. L'Autorità, con delibera adottata in data 12 dicembre 2022, ha disposto che, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 3, del Regolamento, la società Edison Energia S.p.A. sospendesse l'applicazione delle nuove condizioni economiche relative alle forniture di energia elettrica e gas inviate alla propria clientela, confermando fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente vigenti, comunicando individualmente ai consumatori interessati tale sospensione, riconoscendo a coloro che hanno esercitato il diritto di recesso - a seguito delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale inviata prima del 10 agosto o di rinnovo delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data - la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche.

25. In particolare, l'Autorità, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie nei confronti del Professionista, ritenendo che le modifiche delle condizioni economiche applicate, sia prima sia dopo l'agosto 2022, configurassero l'esercizio del *ius variandi*, idoneo ad incidere su un elemento essenziale del rapporto di fornitura, in quanto la presunta scadenza delle offerte è apparsa artificiosamente prospettata da Edison alla propria clientela, al solo scopo di aggirare l'inibizione relativa alle modifiche unilaterali del prezzo dell'energia elettrica e del gas introdotta dal legislatore con l'art. 3 del D.L. 115/2022; d'altra parte, Edison è risultata aver applicato le condizioni economiche previste dalla nuova offerta anche laddove aveva comunicato agli utenti che queste erano da ritenersi annullate e in assenza di alcuna previa comunicazione.

26. Sotto il profilo del *periculum in mora*, è stata rilevata l'indifferibilità dell'intervento poiché la condotta sopra descritta era in atto ed era caratterizzata da un elevato grado di offensività, in quanto idonea ad indurre in errore, nelle more del procedimento, tutti i destinatari delle comunicazioni sopra descritte in merito alla pretesa inapplicabilità dell'art. 3 del D.L. 115/2022, nonché a ostacolarne ingiustamente l'esercizio dei diritti previsti da tale norma fino alla scadenza del 30 aprile 2023, arrecando agli stessi considerevoli danni economici, a seguito dell'applicazione di condizioni economiche fortemente peggiorative.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEL PROFESSIONISTA

27. Nella relazione di ottemperanza pervenuta in data 19 dicembre 2022²⁰, la società Edison ha comunicato le misure proposte per dare attuazione al provvedimento cautelare d'ufficio del 12 dicembre 2022.

28. In proposito, il Professionista ha dichiarato che a decorrere dal 13 dicembre 2022 ha sospeso l'applicazione di qualsiasi variazione di prezzo per i propri clienti e ha congelato fino al 30 aprile 2023 gli effetti di ogni variazione di condizioni economiche proposta.

29. Più in particolare, la Società ha disposto il congelamento, fino al 30 aprile 2023, dei processi di fatturazione per i clienti per i quali si sono perfezionate nuove condizioni economiche di fornitura, precisando che comunicherà all'Autorità entro il 31 gennaio 2023 le modalità per il riavvio del processo di fatturazione alle condizioni previgenti la data di entrata in vigore del Decreto.

30. Edison ha inoltre dichiarato di avere avviato le procedure per comunicare in forma scritta e individualmente ai consumatori interessati l'applicazione delle precedenti condizioni di fornitura ovvero l'inefficacia delle modifiche proposte e che rappresenterà all'Autorità le modalità e i termini per l'invio di tali comunicazioni entro il 31 dicembre 2022.

31. La Società ha altresì sospeso i processi di riscossione delle fatture emesse successivamente al 10 agosto 2022, relative a rapporti contrattuali oggetto di revisione delle condizioni economiche dopo l'entrata in vigore del Decreto e non ancora saldate; essa ha inoltre dato avvio alle procedure per comunicare ai clienti che abbiano esercitato il recesso contrattuale le precedenti condizioni di fornitura.

32. Nella successiva memoria difensiva pervenuta in data 21 dicembre 2022²¹, il Professionista ha rappresentato di essere soggetto al controllo esclusivo di Edison S.p.A. e di acquistare da quest'ultima l'energia elettrica e gas naturale al valore di mercato (PUN e PSV) tramite contratti che escludono trasferimenti di marginalità tra le due società.

33. Edison ha inoltre precisato che, su un totale di *[omissis]* di contratti stipulati, *[omissis]* prevedono condizioni economiche valide per un determinato periodo di tempo, con successivo aggiornamento del prezzo sulla base delle nuove condizioni di mercato, salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto; la restante parte dei contratti sono a mercato libero con offerte *placet ([omissis])*, o nel comparto del servizio di Tutela gas (*[omissis]*).

34. Nel merito, Edison ha ribadito che, nonostante il sensibile aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica degli ultimi mesi, ha provveduto a proporre, solo nel caso dei contratti in scadenza, a partire dal mese di marzo del 2022 e nel rispetto del termine di tre mesi di preavviso, il passaggio da

²⁰ Comunicazione prot. n. 99525 del 19 dicembre 2022.

²¹ Comunicazione prott. nn. 100206 e 100208 del 21 dicembre 2022.

prezzo fisso a prezzo variabile. Ciò al fine di consentire ai clienti di beneficiare di eventuali future riduzioni dei prezzi di mercato.

35. Il provvedimento cautelare determina la proroga del termine di validità dei prezzi, oltre la loro scadenza contrattuale, per più di [omissis] contratti (oltre a [omissis] contratti in scadenza tra la notifica del provvedimento cautelare e il 30 aprile 2023), determinando un danno emergente tra i [omissis] di Euro, che è destinato a riflettersi sul Gruppo (la Società ha registrato [omissis] di Euro di perdite nel periodo gennaio-ottobre 2022).

36. Il Professionista ha quindi contestato l'interpretazione del predetto art. 3 che ritiene desumibile dalla lettura del provvedimento cautelare dell'Autorità, secondo cui tale norma si applica non solo alle modifiche unilaterali di condizioni economiche ancora valide ed efficaci ma ad "ogni variazione delle condizioni economiche dei contratti di fornitura". Ha in particolare precisato di avere in passato indicato, in taluni casi, nell'oggetto dei preavvisi di aggiornamento la dicitura "proposta di modifica unilaterale di contratto" in quanto ha utilizzato i modelli predisposti per le modifiche unilaterali, che prevedono una serie di garanzie aggiuntive in favore del cliente finale secondo quanto stabilito dall'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale.

37. Conseguentemente, Edison ha chiesto di non confermare il provvedimento cautelare, che rischierebbe di aggravare i risultati economico-finanziari dell'azienda e del Gruppo, con un pregiudizio economico grave e irreparabile. Infatti, anche a prescindere dai danni reputazionali e di avviamento, eventuali richieste di conguaglio *ex post* comporterebbero serie difficoltà nella gestione dei rapporti con la clientela.

V. VALUTAZIONI

38. Alla luce di quanto emerso in atti, a seguito delle memorie difensive pervenute da parte di Edison Energia S.p.A., successivamente alla data del 12 dicembre 2022, e fatta salva ogni diversa valutazione nel procedimento principale, devono ritenersi sussistenti il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* posti a fondamento del provvedimento cautelare adottato *inaudita altera parte* nei limiti di quanto in seguito si preciserà e in considerazione del contenuto dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2022, n. 05986.

39. Con riferimento alle comunicazioni inviate da Edison, si evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto dal Professionista in ordine alla errata interpretazione dell'art. 3 del Decreto *Aiuti-bis* da parte dell'Autorità, quest'ultima, attraverso l'adozione di misure cautelari, ha invero inteso bloccare gli incrementi del prezzo delle forniture, applicati dalla società di vendita alla propria clientela, in ragione della non precisata ma soltanto asserita scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche di

offerta.

La condotta della Società nell'applicazione delle nuove offerte, unitamente al *modus operandi* assunto nell'interlocuzione con gli utenti, ha indebitamente condizionato gli stessi nell'esercizio di un loro diritto, non ponendoli nella condizione di poter comprendere se le variazioni applicate dal Professionista fossero legittime, tenuto conto del disposto del Decreto *Aiuti-bis*.

40. Infatti – anche a prescindere dal fatto che il Professionista ha modificato la tipologia di offerta, non più a prezzo fisso ma a prezzo variabile, condotta che sarà approfondita nel corso del procedimento – Edison risulta avere proceduto ad annullare le comunicazioni inviate prima del 10 agosto proprio in considerazione dell'entrata in vigore del citato art. 3 del Decreto *Aiuti-bis*, applicando poi le nuove condizioni economiche senza alcuna previa e distinta comunicazione.

Invero, i consumatori ritenevano che avrebbe continuato ad applicarsi il prezzo dell'offerta originaria, automaticamente rinnovata, mentre non erano in alcun modo avvertiti che, nonostante la comunicazione di annullamento della modifica trasmessa, sarebbe stata comunque applicata la nuova offerta.

41. A ciò si aggiunga che Edison risulta aver talvolta prospettato le nuove condizioni economiche senza rispettare l'effettiva scadenza e anche con riferimento a contratti per i quali non era ancora decorso il periodo iniziale di validità contrattualmente previsto.

42. Ancora, nel caso delle microimprese, la Società ha comunicato, sia prima che dopo il 10 agosto 2022, le nuove condizioni economiche di fornitura facendo riferimento alla asserita scadenza della precedente offerta, ma nelle missive trasmesse non vi era alcuna indicazione della data di tale scadenza, inizialmente prevista o rinnovata nel corso del rapporto contrattuale.

43. Alla luce, dunque, degli elementi fattuali emersi dall'analisi della documentazione complessivamente acquisita agli atti, risulta palese che le condizioni economiche sottoscritte nel corso degli anni da numerosi utenti destinatari delle comunicazioni in oggetto non fossero effettivamente e genuinamente in scadenza: infatti, l'iniziale periodo di validità delle offerte stesse, in taluni casi non era ancora decorso; in altri era invece già decorso e tacitamente prorogato, anche e proprio a seguito dell'annullamento da parte di Edison della comunicazione di modifica e delle rassicurazioni da questa fornite che avrebbe continuato ad applicarsi il prezzo dell'originaria offerta.

44. Ne consegue che, l'asserito rinnovo delle condizioni economiche di fornitura da parte di Edison non è stato frutto - almeno in buona parte dei casi - della effettiva, predeterminata e nota scadenza delle condizioni economiche di offerta, realizzandosi così, nella sostanza, l'elusione dell'obbligo, di cui al citato art. 3, di sospensione dell'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di modificare unilateralmente il prezzo dell'energia.

45. Pertanto, sia l'applicazione automatica delle nuove offerte, sia le

comunicazioni che richiamano la scadenza dell'offerta, senza però che la stessa fosse specificamente indicata, ovvero predeterminata e predeterminabile, lungi dal configurare “*un rinnovo contrattuale liberamente pattuito dalle parti*”, integrano invero una fattispecie di modifica unilaterale, sospesa *ex* articolo 3 del Decreto *Aiuti-bis* sino al 30 aprile 2023, nonché una pratica commerciale scorretta suscettibile di ostacolare il diritto contrattuale degli utenti a non vedere temporaneamente aumentate le condizioni economiche delle loro forniture, condizionandoli indebitamente al pagamento di maggiorazioni in realtà non applicabili durante la vigenza della suddetta norma.

46. Giova, pertanto, ribadire che l'Autorità non ha affatto inteso affermare – come sostenuto da Edison – che non sarebbero più consentite “*le comunicazioni di aggiornamento delle condizioni economiche alla scadenza*”, ma ha impedito l'esercizio dello *ius variandi* rispetto a condizioni economiche non in scadenza previste nell'ambito di un contratto di fornitura a tempo indeterminato, in vigenza del divieto di cui si discute.

47. In conclusione, dunque, e anche in considerazione del contenuto della richiamata ordinanza del Consiglio di Stato resa avverso un altro provvedimento cautelare dell'Autorità su condotte analoghe, si conferma il provvedimento cautelare, adottato dall'Autorità nell'adunanza del 12 dicembre 2022, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, limitatamente a tutte le modifiche delle condizioni economiche a prescindere dalla loro effettiva scadenza, così come a tutte le comunicazioni di rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di offerta prive di una chiara, effettiva predeterminata o predeterminabile scadenza e quindi conosciuta o conoscibile dai consumatori di contratti a tempo indeterminato.

48. Sotto il profilo del *periculum in mora*, si rileva la persistenza delle esigenze già evidenziate nel provvedimento del 12 dicembre 2022 atteso che le misure comunicate dalla parte, oltre che in stretta attuazione del citato provvedimento, sono in gran parte non ancora implementate e pertanto la condotta sopra descritta è in atto ed è caratterizzata da un elevato grado di offensività in ragione dell'immediato e grave pregiudizio economico derivante dall'applicazione di nuove condizioni economiche fortemente peggiorative.

RITENUTO, pertanto, che gli elementi acquisiti confermano, nei limiti di quanto sopra evidenziato, la sussistenza dei presupposti, indicati nella delibera del 12 dicembre 2022, che giustificano la parziale conferma della misura adottata, fatta ovviamente salva ogni ulteriore e/o diversa valutazione nel procedimento principale;

DELIBERA

di revocare parzialmente il provvedimento adottato il 12 dicembre 2022 nei confronti della società Edison Energia S.p.A. confermandolo nella sola parte in cui dispone che la stessa:

a) sospenda provvisoriamente l'applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale del contratto inviate prima del 10 agosto o nelle comunicazioni di proposta di rinnovo delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, avuto riguardo a contratti a tempo indeterminato per i quali non era specificamente individuata o comunque predeterminabile una scadenza delle stesse, confermando fino all'effettiva scadenza ovvero fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente vigenti, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l'applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l'inefficacia delle modifiche proposte;

b) comunichi individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione di proposta di modifica unilaterale inviata prima del 10 agosto o di rinnovo delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data, avuto riguardo a contratti a tempo indeterminato per i quali non era specificamente individuata o comunque predeterminabile una scadenza delle condizioni economiche di fornitura, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche fino all'effettiva scadenza ovvero fino al 30 aprile 2023;

c) che la società Edison Energia S.p.A. comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 5 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le iniziative assunte in ottemperanza a quanto disposto sub *a)* e *b)*.

È fatta salva ogni ulteriore e/o diversa valutazione nel procedimento principale.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata

inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del Professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli